



REGOLAMENTO INTERNO



PREMESSA	3
TITOLO I -NORME GENERALI	4
ART. 1- GENERALITÀ	4
ART. 2 - FINALITÀ.....	4
ART. 3 - AMMISSIBILITÀ E QUALIFICAZIONE.....	4
ART. 4 – DOMANDE D’AMMISSIONE ALLA CONSORTILE	4
ART. 5 – VERSAMENTO DELLA QUOTA SOTTOSCRITTA E CONTRIBUTO DI PRIMA ADESIONE	5
ART. 6 - NORME COMPORTAMENTALI GENERALI DEL CONSORZIATO	5
ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMITATO TECNICO ESECUTIVO – DIRETTORE TECNICO.....	6
TITOLO II - PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO – ACQUISIZIONE LAVORI IN SUBAPPALTO.....	7
ART.8 - GENERALITÀ.....	7
ART. 9 - IMPEGNO DELLE CONSORZIATE PARTECIPANTI A GARA D’APPALTO	7
ART. 10 - ASSUNZIONE DI LAVORI E CONCESSIONI IN PARTECIPAZIONI	7
ART. 11 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO E COSTI.....	7
ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL’OFFERTA	11
TITOLO III - ASSEGNAZIONE LAVORI – OBBLIGHI – SORVEGLIANZA.....	12
ART. 13 – ASSEGNAZIONE.....	12
ART. 14 - PLURALITÀ DI SOCI ASSEGNATARI.....	13
ART.15 - LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO STABILE UNIMED.....	13
ART.16 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’ASSEGNATARIA.....	14
ART. 17 - CONDUZIONE DEL CANTIERE.....	16
ART.18 - SORVEGLIANZA E CONTROLLI	16
ART.19 - AFFIANCAMENTO DEL SOCIO ASSEGNATARIO	16
TITOLO IV – RAPPORTI ECONOMICI.....	18
ART.20 - PAGAMENTI E REGOLARITÀ DEL RAPPORTO	18
TITOLO V - CONTRIBUTI E GARANZIE	20
ART.21 – PREMESSA.....	20
ART.22 – SPESE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO	20
ART.23 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO STABILE UNIMED PER PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO, PER L’ACQUISIZIONE DEI LAVORI E PER LA CONDOTTA DELLE COMMESSE. - SPESE SPECIFICHE	20
ART.24 – FIDEJUSSIONI E GARANZIE	21
TITOLO VI - INADEMPIENZE, REVOCHE E CONTROVERSIE.....	22
ART.25 - REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE LAVORI.....	22
ART.26 - CAUSE DI REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE LAVORI.....	22
ART.27 - INADEMPIENZE / PROCEDURE / GARANZIE.....	22

Art. 28 – DANNI SUBITI DAL CONSORZIO	24
ART.29 - CONTROVERSIE INTERNE.....	24
ART.30- CONTROVERSIE ESTERNE.....	24
TITOLO VII - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	25
ART.31 – GESTIONE ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA	25
ART. 32 – OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL BILANCIO	26
ART.33 – DIRITTO ALL’USO DEL MARCHIO E DELLA RAGIONE SOCIALE DEL CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL	26
ART.34 - OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO.....	26
ART.35 – ORGANI DEL CONSORZIO STABILE UNIMED	27

REGOLAMENTO INTERNO

(Rev. del 20.12.2019)

Il presente Regolamento Interno (anche più brevemente “Regolamento”) sarà in vigore con decorrenza **31 gennaio 2022**.

L’ingresso di nuovi Soci non modificherà il contenuto del Regolamento; lo stesso sarà sottoposto quale condizione preliminare da accettare per l’ingresso nel Consorzio UNIMED Scarl (d’ora in poi anche “Consorzio UNIMED” o anche “UNIMED”).

Il Regolamento è sottoscritto da tutte le Imprese Consorziato (d’ora in poi anche “Consorziate(o)” o anche “Socie(o)”) facenti parte della Consortile al momento della sua approvazione; i nuovi Soci sigleranno solo una dichiarazione di accettazione del suo contenuto.

PREMESSA

CONSORZIO STABILE UNIMED scarl sede legale, via Orfeo Mazzitelli n. 186, Bari.

Costituita in data 03 luglio 2013, avanti al notaio Michele Somma, come General Contractor e per realizzare attività esterne nell’ambito delle Costruzioni.

Il funzionamento tecnico-amministrativo della Consortile è retto oltre che dalle disposizioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto anche dal presente Regolamento, che vincola tutti i Soci e forma parte integrante e sostanziale del più generale accordo tra gli stessi Soci, espresso attraverso la volontà di entrare nella UNIMED.

Come noto, l’art. 12 della legge 109/1994 ha introdotto la figura giuridica dei “Consorzi Stabili” con l’intento di creare un’entità più funzionale, rispetto al Consorzio classico disciplinato dal Codice Civile, per l’esecuzione di Opere Pubbliche. Il primo comma del predetto articolo stabilisce, così come il testo, al fine di chiarire le rilevanti incertezze applicative, la possibilità di costituire una comune struttura d’impresa formata da non meno di tre consorziati e destinata ad operare in modo congiunto nel settore dei Lavori Pubblici. Il comma 5, inoltre, vieta la partecipazione alla stessa procedura di gara del Consorzio Stabile e dei consorziati singolarmente (prevedendosi la sanzione penale di cui all’art. 353 del Codice Penale), nonché inibisce ai singoli partecipanti a Consorzi Stabili la possibilità di costituire tra loro, o con Terzi, Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese, per partecipare alla medesima gara, nonché l’appartenenza a più di un Consorzio Stabile. Attualmente il dlgs163/2006 prescrive che i Consorzi Stabili devono essere formati da non meno di tre imprese consorziate, le quali abbiano stabilito di lavorare in maniera congiunta nel settore dei lavori pubblici, per un periodo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d’impresa.

Rimane la possibilità, per i singoli consorziati, di operare nel settore dei Lavori Pubblici anche individualmente, salvo ovviamente il caso in cui a partecipare alla stessa gara sia anche il Consorzio.

Per diverse ragioni si è scelto di costituire una società consortile al posto di un consorzio, pertanto saranno valide tutte le regole operative delle società di capitale.

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1- GENERALITÀ

Il presente Regolamento ha lo scopo e la funzione dello Statuto del Consorzio UNIMED Scarl. La finalità di questo Regolamento è principalmente quella di disciplinare i rapporti tra le Imprese Consorziatoe ed i rapporti tra il Consorzio UNIMED Scarl e le Imprese Consorziatoe.

ART. 2 - FINALITÀ

Il Consorzio UNIMED Scarl si propone di perseguire e realizzare l'oggetto sociale dettagliato dallo Statuto. Si propone ed ha facoltà di promuovere in nome e per conto delle Consorziatoe gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di queste agli appalti indetti con qualunque sistema, dalle stazioni appaltanti.

Il Consorzio UNIMED Scarl potrà inoltre favorire ed assistere le Consorziatoe sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di Associazioni Temporaneo di Imprese per le iniziative sopradette.

Il Consorzio UNIMED Scarl esplica inoltre una funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie Consorziatoe.

ART. 3 - AMMISSIBILITÀ E QUALIFICAZIONE

Possono far parte del Consorzio UNIMED Scarl i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 del codice degli appalti.

Per l'ammissione alla Consortile, le imprese richiedenti dovranno dimostrare con idonea documentazione:

- di essere in possesso della Attestazione di qualificazione alla esecuzione dei Lavori Pubblici;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 78 del DPR 207/2010;
- di essere in regola con tutte le norme previste in materia di partecipazione a pubbliche gare d'appalto e di non aver subito sanzioni interdittive da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici e/o dai Tribunali italiani.

ART. 4 – DOMANDE D'AMMISSIONE ALLA CONSORTILE

Le domande d'ammissione dovranno essere inoltrate al Consiglio di Amministrazione e dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- i. certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura di non fallimento e antimafia;
- ii. copia del bilancio dell'ultimo esercizio, completo di nota integrativa e ricevuta di deposito;
- iii. copia del modello UNICO dell'ultimo esercizio completo di nota di deposito;
- iv. certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti e direttori tecnici;
- v. elenco dell'attrezzatura tecnica, corredato da una copia aggiornata del libro cespiti ammortizzabili e da copia dei contratti di leasing;
- vi. copia della certificazione dei lavori eseguiti, uso attestazione SOA.

La domanda di ammissione sarà effettuata su modulo predisposto dalla UNIMED (Allegato alla presente), nello stesso modulo sarà contenuta la dichiarazione di aver preso visione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del presente documento contenente il Regolamento. In caso di delibera positiva e quindi di definitiva ammissione, al consorzio ammesso verrà immediatamente assegnato un indirizzo posta elettronica con dominio "unimedscarl.it".

ART. 5 – VERSAMENTO DELLA QUOTA SOTTOSCRITTA E CONTRIBUTO DI PRIMA ADESIONE

Fino a quando il Socio non avrà versato per intero la quota sottoscritta, non potrà usufruire di alcun servizio da parte della Consortile, salvo diversa determina del Consiglio di Amministrazione e/o concessione del piano di rateizzazione di cui ai successivi commi. Detto versamento dovrà essere effettuato in concomitanza con la domanda di ammissione alla Consortile; nel caso in cui la delibera di ammissione sia negativa la quota sarà restituita entro 30 gg. dalla delibera stessa.

All'atto dell'adesione al Consorzio, il Consorzio dovrà versare un contributo d'ingresso pari a € 6.000,00 oltre iva. Su richiesta scritta del nuovo consorzio, il Consiglio di Amministrazione, previa specifica determina, potrà prevedere che il nuovo Consorzio versi quota parte del contributo e comunque nella misura massima di € 5.000,00 oltre iva, mediante un piano di rateizzazione della durata massima di sei rate mensili o bimestrali; fermo restando la quota di € 1.000,00 oltre iva che dovrà essere versata all'adesione."

ART. 6 - NORME COMPORTAMENTALI GENERALI DEL CONSORZIATO

Il comportamento dei Consorziati deve essere improntato alla massima correttezza e trasparenza.

È quindi tassativo per ogni Consorzio:

1. non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o altri corrispettivi e/o utilità a titolo di mediazione o simili e comunque con lo scopo di influire sull'esito delle gare d'appalto;
2. non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o altri corrispettivi o utilità per facilitare e/o rendere meno gravosa l'esecuzione e/o la gestione delle opere e/o dei lavori che all'esito della gara potrebbero essere loro assegnati;
3. nell'espletamento delle gare d'appalto, i Consorziati in nome e per conto dei quali il Consorzio UNIMED Scarl formalmente agisce e fornisce i titoli, si impegnano a

mantenere un comportamento coerente, improntato alla massima correttezza e trasparenza.

I Soci assumono l'obbligo, ciascuno per quanto lo riguarda, di rispettare e fare proprie le determinazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione regolarmente assunte, uniformando ad esse la propria condotta.

Essi, inoltre, si impegnano a mettere a disposizione della Consortile il personale, i servizi ed i mezzi materiali e finanziari necessari al funzionamento della stessa secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dai criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMITATO TECNICO ESECUTIVO – DIRETTORE TECNICO.

La gestione della Consortile è affidata ad un Consiglio di Amministrazione (anche "CdA") nominato dall'Assemblea dei Soci.

Al CdA sono demandate tutte le funzioni di gestione d'impresa, ovvero le scelte operative finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Per la gestione tecnico operativa delle attività dirette all'acquisizione ed all'esecuzione di lavori gestiti dalla Consortile a nome di tutte le Imprese Socie, sarà formato, se del caso, uno o più Comitati Tecnici costituiti da un Responsabile Tecnico per ogni singola Impresa Socia più il Direttore Tecnico della Consortile, che potrà coincidere con la figura del Coordinatore.

A capo del detto Comitato Tecnico potrà essere nominato, dal CdA, un coordinatore di comitato che potrà essere anche persona diversa dal Direttore Tecnico del Consorzio.

Il Comitato Tecnico, sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a:

1. gestire le attività della Consortile connesse ai lavori comuni;
2. espletare quanto necessario per la partecipazione a pubbliche gare d'appalto;
3. predisporre contratti e offerte, solo in caso di esecuzione diretta del Consorzio;
4. occuparsi degli approvvigionamenti dei materiali, solo in caso di esecuzione diretta del Consorzio;
5. occuparsi della contabilizzazione dei lavori appaltati, solo in caso di esecuzione diretta del Consorzio;
6. occuparsi di tutto ciò che sarà deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico sarà costituito per decisione del CdA. Lo stesso CdA potrà decidere di costituirne più di uno in funzione delle necessità, così come pure deciderà sulle modalità di funzionamento di ogni singolo Comitato Tecnico.

I costi del o dei Comitati Tecnici istituiti dal CdA saranno stabiliti dallo stesso CdA e ripartiti sui Soci; qualora venga costituito un Comitato Tecnico per un'operazione specifica a beneficio e su richiesta di uno o più Soci, gli eventuali costi del Comitato Tecnico saranno imputati direttamente a carico del o dei Soci che ne hanno fatto richiesta.

TITOLO II**PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO – ACQUISIZIONE LAVORI IN SUBAPPALTO****ART.8 - GENERALITÀ**

I requisiti del Consorzio UNIMED Scarl e qualsiasi altro titolo consortile sono a disposizione di ogni Consorziato secondo i propri requisiti e le limitazioni di cui agli articoli del presente Regolamento.

Corrispondentemente, è compito di ogni Consorziato operare affinché i requisiti del Consorzio UNIMED Scarl e gli altri titoli consortili siano mantenuti e migliorati.

Il Consorzio UNIMED Scarl, nell'ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce lavori da assegnare per la realizzazione ai consorziati. Su richiesta di questi, oppure in proprio ed autonoma struttura di impresa, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., invia alle Amministrazioni Appaltanti, i plichi contenenti la documentazione richiesta dal bando di gara.

Il Consorzio UNIMED Scarl acquisisce lavori anche in subappalto su richiesta del Consorziato e/o dei Consorziati proponente/i.

ART. 9 - IMPEGNO DELLE CONSORZiate PARTECIPANTI A GARA D'APPALTO

Le Consorziato si impegnano a non concorrere individualmente, o tramite collegate, ovvero in associazione, a gare di appalto cui abbiano richiesto la partecipazione per conto loro al Consorzio UNIMED Scarl, sia nel caso che la partecipazione del Consorzio UNIMED Scarl avvenga singolarmente, sia in associazione temporanea di impresa, sia tramite impresa di cui il Consorzio UNIMED Scarl detenga quote sociali, sia sotto qualsiasi altra forma consorziativa. Il mancato rispetto di tale impegno potrà essere motivo di esclusione dalla Consortile.

ART. 10 - ASSUNZIONE DI LAVORI E CONCESSIONI IN PARTECIPAZIONI

Il Consorzio UNIMED Scarl potrà associarsi ad altre imprese, private e pubbliche, in qualunque forma, temporanea o permanente, allo scopo di assumere lavori, acquisire concessioni e gestire attività connesse.

Il Consorzio UNIMED Scarl potrà anche costituire e/o partecipare a società, le cui attività possano contribuire al miglior raggiungimento del proprio oggetto sociale.

Nel caso di ATI per la partecipazione a gare d'appalto, promosse su richiesta di una Imprese interessata, il Consorzio UNIMED SCARL valuterà l'opportunità dell'associazione e della conseguente partecipazione.

ART. 11 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO E COSTI

La Consortile costituisce principalmente un mezzo per l'acquisizione dei lavori da parte dei Soci preminentemente attraverso gare pubbliche.

La Consortile potrà fornire di base, ai Soci, "solo" un servizio informativo sulle gare in essere. Su indicazione del singolo Socio o di un insieme di Soci, la Consortile si attiverà per la partecipazione

alla gara indicata, di gradimento del Socio o insieme di Soci. Il procedimento di gara sarà avviato sempre dopo esplicita richiesta di avvio fatta da uno o più Soci o per iniziativa del CdA (in tal caso, dopo aver raccolto l'adesione di almeno un Socio). La richiesta di avvio del procedimento di gara deve essere fatta dal Socio o da un insieme di Soci proponenti, in forma scritta, a mezzo mail, indirizzata al Presidente del CdA e per conoscenza tutti gli altri Soci.

Si potranno configurare le seguenti fattispecie:

1. il procedimento di gara viene attivato su richiesta di un Socio o su iniziativa di un insieme di Soci. Qualora l'avvio del procedimento avvenga da un insieme di Soci, questi, nella richiesta al Presidente del CdA, indicheranno anche le percentuali di partecipazione relative. Qualora:
 - 1.1 Nei 5 giorni suddetti nessuno degli altri Soci dovesse esprimere la volontà di partecipare alla medesima gara, il Presidente (o il soggetto firmatario della comunicazione) comunicherà la partecipazione della Consortile in nome e per conto del Socio o dei Soci "proponenti" (confermando le percentuali di partecipazioni indicate nella richiesta) **al solo socio o soci proponenti**;
 - 1.2 Nei 5 giorni suddetti uno o più degli altri Soci dovesse esprimere la volontà di partecipare alla medesima gara; il Presidente **(o il soggetto firmatario della comunicazione)** comunicherà la partecipazione della Consortile in nome e per conto del o dei Soci proponenti e del o dei Soci che avranno comunicato per tempo la volontà di far parte della compagine (c.d. "soci aderenti"), **al solo socio o soci proponenti** e/o aderenti. Le percentuali di partecipazioni, qualora i Consorziati non abbiano raggiunto un preventivo accordo, comunicato al Consorzio in forma scritta, saranno stabilite dal CdA nel rispetto dei criteri indicati al punto 3 che segue.
2. il procedimento di gara viene attivato su richiesta, disgiunta ed in tempi diversi, da parte di più Soci. In questo caso il Presidente **(o il soggetto firmatario della comunicazione)** comunicherà la partecipazione della Consortile in nome e per conto di tutti i Soci proponenti e del o dei Soci che avranno comunicato, per tempo (5 giorni dall'arrivo della prima richiesta di avvio procedimento), la volontà di far parte della compagine. Le percentuali di partecipazioni, qualora i Consorziati non abbiano raggiunto un preventivo accordo, comunicato al Consorzio in forma scritta, saranno stabilite dal CdA nel rispetto dei criteri indicati al punto 3 che segue. **La comunicazione di assegnazione sarà inviata ai soli soci "proponenti" e/o "aderenti"**
3. L'insieme dei criteri adottati dal CdA per la definizione delle percentuali di partecipazione da assegnare ai Consorziati sono i seguenti (l'ordine di elencazione non determina alcuna priorità nelle determinazioni del CdA);
 - 3.1 Consorzio che ha avviato il procedimento di gara;
 - 3.2 Sede e/o struttura operativa nella provincia o nella regione ove dovrà eseguirsi il lavoro oggetto della gara d'appalto da parte dei Consorziati;
 - 3.3 Capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, (con riguardo alle specifiche tecniche delle opere da eseguire) dei Consorziati;
 - 3.4 Regolarità nella tempistica di pagamento delle spese per la partecipazione alle gare;
 - 3.5 Regolarità nella tempistica di pagamento delle spese di funzionamento del Consorzio;
 - 3.6 Regolarità nella tempistica di versamento dei finanziamenti deliberati dalla Assemblea dei Soci;
 - 3.7 Percentuale di partecipazione alle quote di capitale sociale da parte dei Consorziati;
 - 3.8 Percentuale di partecipazione a gare d'appalto negli ultimi tre anni da parte dei Consorziati (attraverso il Consorzio);

3.9 Percentuale di lavori eseguiti negli ultimi tre anni dalle Consorziato in nome e per conto del Consorzio.

I citati criteri hanno carattere meramente indicativo, competendo comunque all'insindacabile giudizio del CdA la scelta delle percentuali di partecipazione alla gara d'appalto da attribuire ai singoli Consorziati che hanno aderito/avviato il procedimento di gara, attesa la complessità della valutazione da compiere e l'esigenza di tutelare il Consorzio.

Il numero di assegnatari seguirà comunque la seguente regola, salvo diversa pattuizione tra i consorziati:

- a) per gare di importo inferiore ai 500.000 € assegnatario il solo consorziato che ha attivato la procedura di gara;
- b) per gare di importo inferiore ai 2.000.000 €, numero massimo di assegnatari pari a n.2 Consorziati (oltre al consorziato che ha attivato la procedura di gara, l'eventuale Consorzio che per primo ha aderito al procedimento di gara in ordine di tempo);
- c) per gare di importo compreso tra 2.000.000 € e 5.000.000 € numero massimo assegnatari pari a n.3 Consorziati (oltre al consorziato che ha attivato la procedura di gara, gli eventuali ed ulteriori due Consorziati che hanno aderito al procedimento di gara in ordine di tempo);
- d) per gare di importo maggiore di 5.000.000 € numero massimo di assegnatari pari n.5 Consorziati (oltre al consorziato che ha attivato la procedura di gara, gli eventuali ed ulteriori quattro Consorziati che hanno aderito al procedimento di gara in ordine di tempo);

La comunicazione di assegnazione della procedura di gara in favore del socio/soci richiedente/i, potrà essere a firma dei seguenti soggetti, di seguito individuati in ordine di priorità:

1. presidente del CdA;
2. consiglieri di Amministrazione, in ordine di anzianità;
3. direttore tecnico.

Alla richiesta di avvio del procedimento il Consorzio dovrà allegare un **"budget di gara"**, con la quantificazione di massima delle spese necessarie per la partecipazione alla gara. A seguito della comunicazione del Presidente del CdA di definitiva individuazione dei Soci che partecipano alla gara e relative quote di partecipazione, il o i Soci interessati dovranno effettuare un versamento, proporzionale alla quota di assegnazione\partecipazione, inerente i costi riportati nel **"budget di gara"** predisposto dal Consorzio che ha attivato la procedura di gara. In caso di mancato versamento entro 5 giorni dalla comunicazione dell'Organo Amministrativo e/o di un suo delegato, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere a suo insindacabile giudizio di escludere dalla partecipazione il Consorzio inadempiente e/o in caso di unico assegnatario di non procedere alla partecipazione alla gara d'appalto. Inoltre a seguito della comunicazione del Presidente del CdA di definitiva individuazione dei Soci che partecipano alla gara e relative quote di partecipazione, il o i Soci interessati dovranno effettuare un versamento, per le **"spese base - gara"** necessarie ad affrontare i costi minimi riferiti esclusivamente alla predisposizione della documentazione amministrativa relativa alla Consortile ai fini della partecipazione alla gara, prima della scadenza della gara, come ulteriore condizione di partecipazione alle procedure di gara in qualità di consorziata indicata.

Il **"costo base – gara"** è stabilito forfettariamente in:

- a) **100,00 €** per gare di importo inferiore ai 500.000 €;
- b) **200,00 €** per gare di importo inferiore ai 2.000.000 €;
- c) **300,00 €** per gare di importo compreso tra i 2.000.000 € e i 5.000.000 €;
- d) **400,00 €** per gare di importo superiore ai 5.000.000 €;

Il “costo base-gara” dovrà essere corrisposto al Consorzio, previa emissione di fattura, entro 5 giorni dalla comunicazione del Presidente del CdA (di definitiva individuazione dei soci per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara d’appalto).

Tutte le altre spese da sostenersi per la partecipazione alla gara (eventuali progettazioni, costo polizze, sopralluoghi, costo del personale per la costituzione di task force, ecc.) saranno sostenute direttamente dal o dai Soci che hanno espresso la volontà di partecipare, così come previsto dal successivo art.23. La Consortile effettuerà solo un servizio di coordinamento. Qualora il Consorzio dovesse anticipare le predette spese per conto dei Consorziati in misura maggiore di quanto versato anticipatamente secondo il “budget di gara”, il ribaltamento sarà effettuato entro la data di chiusura della gara d’appalto e/o comunque a definitiva conoscenza di tali costi. Il pagamento delle fatture di ribaltamento emesse dal Consorzio dovrà essere effettuato da Consorziati, entro cinque giorni dalla emissione della fattura.

Il mancato pagamento delle fatture per “costo base-gara” e/o di ribaltamento delle spese sostenute e/o dei costi di funzionamento del Consorzio, o il mancato versamento delle quote di finanziamento soci deliberate dall’Assemblea dei Soci, entro i termini previsti dal regolamento e/o dalle delibere Assembleari, da parte del Consorziato, diverrà elemento ostativo per la partecipazione gare d’appalto, salvo specifica determina del Consiglio di Amministrazione e comunque salvo il caso in cui il debito e/o il mancato versamento sia di importo inferiore ad € 50,00. A seguito di formale istanza scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione da parte del consorziato non regolare nei pagamenti, lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà accordare un piano di rateizzazione dei debiti del Consorziato nei confronti del Consorzio, secondo le seguenti condizioni:

1. durata della rateizzazione non superiore a sei mesi;
2. autorizzazione scritta del CdA indicante modalità di pagamento e importo delle rate;
3. sottoscrizione ed accettazione da parte del Consorziato irregolare del piano di rateizzazione accordato dal Consiglio.

A seguito della formalizzazione del piano di rateizzazione dei pagamenti, il Socio verrà considerato regolare ai fini della partecipazione alle gare d’appalto.

Tutta la documentazione prodotta dal o dai Soci (direttamente o attraverso terzi da essi incaricati) sarà utilizzata dalla Consortile ai fini della partecipazione alla gara, per tal motivo il o i Soci rilasceranno manleva scritta al Consortile in riferimento ai costi sostenuti per la produzione della suddetta documentazione nonché sul contenuto degli stessi.

Sarà responsabilità dei Soci, per i quali la Consortile parteciperà alle gare, la verifica della completezza e correttezza di tutta la documentazione, ivi compresa quella del Consorzio, di avere cura di chiudere correttamente i plichi con l’offerta, presso la sede del Consorzio, e provvedere alla loro consegna per tempo.

A seguito di istanza formale da parte di una Consorziata di indicare il Consorzio stabile Unimed quale “subappaltatore indicato in sede di gara”, il Socio richiedente dovrà effettuare un versamento, per le “**spese base - subappalto**” necessarie ad affrontare i costi minimi riferiti esclusivamente alla predisposizione della documentazione amministrativa relativa alla Consortile

ai fini della partecipazione alla gara.

Il “costo base – subappalto” è stabilito forfettariamente in:

- a) **200,00 €** per gare di importo inferiore ai 2.000.000 €;
- b) **300,00 €** per gare di importo compreso tra i 2.000.000 € e i 5.000.000 €;
- c) **400,00 €** per gare di importo superiore ai 5.000.000 €;

A seguito di istanza formale da parte di una Società non consorziata di richiesta di avvalimento dei requisiti in possesso del Consorzio stabile UNIMED Scarl per la partecipazione a gare d'appalto e/o per la esecuzione di lavori in appalto e/o subappalto, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, il Consorzio potrà prestare i requisiti richiesti.

Le parti sottoscriveranno apposito contratto di avvalimento con annessa manleva sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società esterna non consorziata.

Ove ricorra la circostanza di cui al precedente capoverso la Società Avvalente proponente dovrà effettuare un versamento anticipato per le “spese base - avvalimento” necessarie ad affrontare i costi minimi riferiti esclusivamente alla predisposizione della documentazione amministrativa relativa alla Consortile ai fini della partecipazione alla gara e/o al fine della contrattualizzazione dei lavori in appalto e/o subappalto.

Il “costo base – avvalimento” è stabilito forfettariamente in:

- a) **400,00 €** per gare di importo inferiore ai 2.000.000 €;
- b) **600,00€** per gare di importo compreso tra i 2.000.000 € e i 5.000.000 €;
- c) **1.000,00 €** per gare di importo superiore ai 5.000.000 €;

Il “costo base- avvalimento” dovrà essere corrisposto al Consorzio, previa emissione di fattura, entro 5 giorni dalla comunicazione del Legale Rappresentante della Consortile di accettazione della istanza di richiesta di avvalimento dei requisiti della Società esterna non consorziata.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'OFFERTA

È compito e responsabilità del Socio, per conto del quale il Consorzio Stabile UNIMED Scarl formalizza l'offerta (anche qualora si tratti di offerta per lavori in subappalto), farne richiesta scritta, studiare gli elaborati di gara, la normativa generale e specifica, le condizioni esecutive, le condizioni economico/finanziarie e trasmettere in forma scritta l'offerta economica al Consorzio Stabile UNIMED stesso.

La comunicazione dell'offerta è già impegnativa e responsabilizza a tutti gli effetti il Socio che l'ha trasmessa anche per eventuali danni derivanti da offerta sbagliata o economicamente in perdita.

Tutto ciò indipendentemente dalla successiva delibera di rito di assegnazione ed eventuale procura alla firma degli atti contabili che accompagnano l'esecuzione dei lavori.

Il Consorziato è obbligato ad effettuare i sopralluoghi di rito.

TITOLO III ASSEGNAZIONE LAVORI – OBBLIGHI – SORVEGLIANZA

ART. 13 – ASSEGNAZIONE

Il Consorzio Stabile UNIMED assume, in nome proprio e per conto dei Soci, lavori da Amministrazioni Pubbliche o Private, assegnandoli per l'esecuzione ai Soci designati, alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla Committenza, salvo le diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi nonché della prestazione di autonome garanzie previste dal Regolamento o da specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione e fermo restando l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento.

A seguito dell'aggiudicazione della gara o del Subappalto al Consorzio Stabile UNIMED, questo con apposita delibera assegna i lavori ai Soci nel cui interesse ha partecipato alla gara.

L'assegnazione ha per oggetto le opere e le prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dal Consorzio Stabile UNIMED ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza.

L'assegnatario, all'atto dell'assegnazione, dovrà assumere l'obbligo di eseguire i lavori direttamente, fatte salve eventuali opere subappaltabili; in caso di lavori acquisiti in subappalto è fatto divieto di subappaltare le lavorazioni assegnate.

Il Socio esecutore, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente Regolamento, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni altro obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza o di terzi a norma di Legge, manlevando espressamente il Consorzio Stabile UNIMED.

In particolare pertanto:

1. il Socio assegnatario si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante al Consorzio Stabile UNIMED. Il Consorzio Stabile UNIMED ovviamente si impegna a curare e cautelare, nell'ambito delle leggi e norme vigenti, gli interessi del Consorziato in caso di contenzioso. Le eventuali spese relative saranno a carico dei Soci interessati.
2. Il Socio, per l'esecuzione delle opere assegnate, sarà pienamente autonomo, nel rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto d'appalto assunto dal Consorzio Stabile UNIMED, salvo il diritto di controllo del medesimo. L'assegnatario eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione di mezzi e capitali, procurandosi i finanziamenti necessari, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad esso assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici.
3. Il Socio assegnatario assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad esso assegnate dal Consorzio Stabile UNIMED, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dallo stesso, sia nei confronti del Committente, sia dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667, 1669 c.c. obbligandosi a

manlevare il Consorzio Stabile UNIMED qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del Committente e/o di terzi. Le Imprese assegnatarie non possono cedere i lavori ad altri, Soci o non Soci del Consorzio Stabile UNIMED, se non previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e nei soli casi in cui ciò sia ammesso. Quanto sopra comunque mediante revoca dell'assegnazione stessa, con conseguente obbligo dell'eventuale risarcimento dei danni che il Consorzio Stabile UNIMED abbia subito a seguito della riassegnazione.

4. Ai fini della qualificazione delle Imprese Socie, i certificati di esecuzione dei lavori (anche in corso d'opera) sono attribuiti, con apposita delibera, alle stesse in funzione dei lavori assegnati ed effettivamente eseguiti.

ART. 14 - PLURALITÀ DI SOCI ASSEGNATARI

La ripartizione delle attività e dei lavori verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo il criterio adottato in fase di partecipazione alla gara. Nel caso in cui l'esercizio del diritto del Committente allo jus variandi produca aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale originario, il Consiglio di Amministrazione, in caso di disaccordo fra le Imprese Socie esecutrici, provvederà al riesame del riparto al fine di riequilibrarlo, per la parte oggetto della variazione, alla precedente distribuzione

I Soci che interverranno nell'appalto, saranno responsabili per la quota di lavori di rispettiva competenza, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto quello economico e non avranno diritto ad alcun altro compenso oltre a quanto previsto nei documenti contrattuali stipulati con la Stazione Appaltante.

Tutte le attività connesse all'esecuzione di eventuali lavori affidati dal Consorzio UNIMED ad uno o più Soci, sono demandate a questi ultimi con esclusione di quelle di coordinamento espletate dalla Consortile.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante, sempre ed esclusivamente per conto dei Soci esecutori dei lavori, che pertanto si faranno carico dei relativi oneri, la Consortile potrà provvedere in particolare ad elaborare, concordare, attuare progetti, programmi, iniziative e richieste alla Stazione Appaltante stessa, riguardanti il compimento dei lavori e quanto previsto nei documenti contrattuali.

La assegnazione congiunta dei lavori a più Soci, si configura come una sorta di raggruppamento interno, nell'ambito del quale la qualifica di capogruppo sarà assunta dal Socio assegnatario della maggior quota di lavori. A detto Socio spetterà il compito dell'organizzazione tecnica e gestionale della commessa, qualora non affidata alla Consortile.

ART.15 - LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO STABILE UNIMED

È facoltà del Consiglio di Amministrazione, decidere l'esecuzione diretta dei lavori assunti in appalto dal Consorzio Stabile UNIMED se nessuna consorziata manifesta l'interesse.

ART.16 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'ASSEGNATARIA

Il Socio ha l'obbligo di prendere visione del contratto relativo al lavoro di suo interesse, comunicando eventuali osservazioni prima della data della sua sottoscrizione. Il Socio si impegna ad eseguire i lavori garantendo, da parte di chiunque da esso coinvolto, come ad esempio fornitori e subappaltatori, la piena e completa osservanza ed il rispetto:

- a) di tutte le vigenti disposizioni di legge comunque attinenti alla regolare esecuzione delle opere;
- b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche e di sicurezza, così come contenute e richiamate nel contratto;
- c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del Committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od Organo Amministrativo;
- d) di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa sui lavori pubblici, urbanistica, edilizia, tributaria, fiscale, i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti collettivi, facendo salvo il Consorzio Stabile UNIMED da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- e) delle disposizioni contro la mafia, ed in genere di tutta la relativa normativa vigente nel corso dell'appalto, con particolare riferimento ai subappalti, cottimi e guardiane, assumendone ogni responsabilità;
- f) delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ed in genere di tutta la relativa normativa vigente nel corso dell'appalto.

Il Socio o i Soci, in particolare si obbligano a:

1. provvede, a propria cura e spese ad assicurare, con massimale adeguato, l'attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o a terzi durante l'esecuzione dei lavori assegnati;
2. non dare corso a contratti di subappalto o cottimo, se non previo ottenimento della prescritta autorizzazione della Stazione Appaltante, garantendo il rispetto e/o l'accertamento della sussistenza delle condizioni tutte, secondo la normativa vigente nel corso dell'appalto; il Socio curerà la predisposizione della documentazione richiesta ai sensi di legge, ciò al fine di poter richiedere ed ottenere dall'Ente Committente la prescritta autorizzazione;
3. provvedere regolarmente alla denuncia agli Enti Previdenziali (compresa la Cassa Edile), Assicurativi ed Infortunistici, del lavoro assegnato, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte dei subappaltatori, nonché la trasmissione della documentazione relativa ai Committenti prima dell'inizio dei lavori; esso curerà inoltre la necessaria trasmissione alla Committenza ed al Consorzio Stabile UNIMED, del DURC;
4. a versare al Consorzio Stabile UNIMED i contributi consortili previsti dalla delibera di assegnazione senza eccezione alcuna; ogni eventuale infrazione alle disposizioni ottenute o richiamate dal presente punto ritorna ad esclusivo carico del Socio assegnatario e dei suoi rappresentanti, con piena liberazione del Consorzio Stabile UNIMED, che potrà dar corso alla revoca dell'assegnazione lavori e/o all'esclusione dalla compagine sociale;

5. comunicare agli organi consortili, sia la semplice difficoltà di far fronte agli impegni assunti, sia l'andamento migliorativo o peggiorativo della propria struttura e/o capacità finanziaria, nonché a consegnare i bilanci annuali;
6. consegnare al Consorzio copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, noleggiatori e cottimisti autorizzati;
7. consegnare al Consorzio qualsiasi documento trasmesso al Committente;
8. consentire al Consorzio, ed ai suoi preposti, qualsiasi controllo di carattere tecnico ed amministrativo relativo all'esecuzione della concessione o dell'appalto assegnato o del subappalto assegnato.

Ciascun Socio assume l'obbligo di eseguire a regola d'arte e con il rispetto dei tempi stabiliti dal Contratto d'appalto la parte di lavori ad esso affidati.

Ogni Socio si impegna inoltre ad informare correttamente ed esaurientemente il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa il regolare andamento dei lavori di sua competenza, mediante rapporto scritto periodico, riportante i termini programmatici di base a confronto con lo stadio raggiunto, gli elementi economici contrattuali dell'appalto e lo stato di avanzamento approvato alla data dalla Committenza. Le spese aggiuntive che la Consortile e le altre Imprese Socie dovessero sostenere a causa della non accurata o intempestiva comunicazione di notizie utili a favorire il regolare svolgimento dei lavori e la sua remunerazione, saranno totalmente a carico dell'Impresa Socia che con il suo comportamento le determinerà.

Ciascun Socio resta indipendente e conserva la sua autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione della quota di lavori ed attività ad esso affidati, per le quali assume tutti i rischi ed impegni di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale; fatto salvo il rispetto delle indicazioni di coordinamento.

I Soci sono responsabili per le attività di loro competenza, per gli aspetti tecnici ed economici, non avendo diritto ad alcun altro compenso oltre a quello erogato dalla Stazione Appaltante, sulla base dei documenti contrattuali stipulati fra le Parti.

Il Consorzio UNIMED non è responsabile dei risultati di gestione conseguiti dai Soci in relazione alla esecuzione dei lavori a loro assegnati.

Ogni Socio risponde delle obbligazioni derivanti da atti, comportamenti e, quant'altro posto in essere in connessione con l'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate dalla Consortile, sollevando di conseguenza gli altri Soci da ogni responsabilità anche nei confronti di Terzi. A tale fine, i rapporti intrattenuti con subfornitori e subappaltatori riguarderanno, ad ogni effetto, il Socio che li ha posti in essere.

Il Socio responsabile del ritardo nell'esecuzione dei lavori o nella consegna delle forniture ne sopporta le conseguenze.

In relazione a quanto sopra, ove uno dei Soci fosse chiamato a rispondere per atti, fatti, inadempimenti ed omissioni relativi all'attività demandata ad altro Socio, quest'ultimo manleverà quello chiamato all'adempimento o al risarcimento e, comunque, provvederà al rimborso di ogni onere e spesa sostenuta a sua causa nel termine di quindici giorni dalla richiesta, corrispondendo sull'importo dovuto gli interessi a decorrere dalla data di pagamento, in misura pari al Tasso ABI corrente.

Nella ricorrenza dell'ipotesi di cui sopra, il Socio che abbia causato la chiamata dell'altro all'adempimento o al risarcimento, rinuncia espressamente nei confronti dell'altro a qualsiasi eccezione in merito al pagamento effettuato in sua vece, purché adeguatamente documentato.

Qualora i Soci discordino sull'individuazione delle responsabilità, ciascuno di essi, fino alla definizione del giudizio arbitrale, risponderà in ragione delle quote di partecipazione all'appalto in questione.

ART. 17 - CONDUZIONE DEL CANTIERE

Fatto salvo il caso di esecuzione diretta da parte del Consorzio Stabile UNIMED, la conduzione dei lavori, allo scopo di rendere autonomo e celere il lavoro, è delegata al Socio assegnatario e, per esso alle persone, da questo designate, dotate di idonei requisiti.

A tali soggetti il Consorzio Stabile UNIMED potrà conferire i poteri di rappresentanza all'uopo necessari con apposita procura e tassativo obbligo di rendiconto.

Detta procura sarà conferita a titolo gratuito e riconosciuta come tale dal procuratore designato.

La procura stessa non configura, per il procuratore, né un rapporto di lavoro con il Consorzio Stabile UNIMED, né conferimento di incarico professionale, restando ad esclusivo carico del Socio assegnatario ogni eventuale compenso spettante al procuratore stesso per l'intera attività prestata.

Fermo restando le responsabilità del Socio assegnatario per la buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate.

Il responsabile della conduzione del cantiere deve essere un dipendente/incaricato dal Socio assegnatario, e deve:

- a) gestire il cantiere secondo le esigenze del lavoro, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità connessa;
- b) assicurare il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e l'osservanza del piano per le misure di sicurezza, ricevendone l'incarico di responsabilità dal Socio assegnatario;
- c) garantisce il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione delle opere appaltate;
- d) assicura il rispetto delle disposizioni antimafia, ed in generale delle norme in materia di affidamento dei lavori in subappalto, cottimo nonché guardiania, assumendone ogni responsabilità connessa.

I rapporti formali con le Stazioni Appaltanti saranno tenuti dal Consorzio Stabile UNIMED, anche attraverso i Procuratori Speciali.

ART.18 - SORVEGLIANZA E CONTROLLI

Ogni Socio, pur mantenendo la più ampia autonomia tecnico amministrativa, una volta effettuata l'assegnazione di lavori da parte del Consorzio Stabile UNIMED, dovrà accettare la sorveglianza ed i controlli degli uffici consortili.

Tali controlli verificano il corretto adempimento degli impegni assunti dal Socio con l'assegnazione dei lavori.

ART.19 - AFFIANCAMENTO DEL SOCIO ASSEGNATARIO

Qualora, in sede di esecuzione, il Consorzio Stabile UNIMED, riscontrando insufficienti capacità economiche, esecutive o gestionali del Socio, ritenesse rischiosa l'esecuzione da

parte dello stesso, potrà decidere l'affiancamento di un altro Socio. In tal caso, il Consorzio Stabile UNIMED stesso valuterà l'opportunità dell'integrazione designando il soggetto idoneo e definendo, con apposita deliberazione, responsabilità e quote di entrambi gli assegnatari, che dovranno nominare un responsabile di quello che può essere definito un raggruppamento interno.

TITOLO IV RAPPORTI ECONOMICI

ART.20 - PAGAMENTI E REGOLARITÀ DEL RAPPORTO

In sede d'affidamento dei lavori ai Soci, la Consortile emetterà verso di loro degli ordini di appalto o subappalto, con un importo contrattuale pari in totale all'importo assegnato ai Soci, decurtato di una trattenuta pari a:

- a) **1,00 %** per gare di importo inferiore ai 2.000.000 € con un importo minimo di 3.000 €;
- b) **0,75 % €** per gare di importo compreso tra i 2.000.000 € e i 5.000.000 €;
- c) **0,50 % €** per gare di importo superiore ai 5.000.000 €;

La trattenuta verrà applicata in proporzione sull'avanzamento dei lavori.

Tali somme rappresentano il contributo utilizzato dalla Consortile per far fronte ad esborsi effettuati da parte della Consortile stessa nella gestione delle opere e ad eventuali danni conseguenti a fatti ed atti non imputabili ad alcuno dei Soci.

In sede di bilancio annuale, poiché il Consorzio Stabile di Imprese non ha scopo di lucro e deve tendenzialmente chiudere il bilancio stesso in pareggio, l'Assemblea dei Soci, tenendo debito conto del budget dell'esercizio entrante, potrà procedere ad una correzione al ribasso delle quote di cui sopra, a valere dal successivo bilancio; oppure procedere, nel bilancio di esercizio dell'anno in cui avviene la chiusura dell'appalto (che dovrà intendersi in corrispondenza dell'approvazione del collaudo finale dei lavori), ad un conguaglio tra gli esborsi sostenuti dalla Consortile e le trattenute di cui al presente articolo, destinando le eventuali somme rimanenti, ai Soci cui è stato affidato il lavoro o parte di esso.

I crediti dell'assegnatario per i lavori eseguiti si concretizzeranno e diventeranno esigibili nei confronti del Consorzio Stabile UNIMED solo ad avvenuta fatturazione da parte di quest'ultimo nei confronti del Committente e ad avvenuto incasso delle corrispondenti somme.

Il Consorzio Stabile UNIMED verserà all'assegnatario dei lavori gli importi percepiti dall'Ente Appaltante per i medesimi lavori al netto dei relativi contributi. Gli importi di cui sopra verranno corrisposti al Consorzio entro 5 giorni dalla notizia certa dell'avvenuto incasso, previo accertamento del regolare adempimento, da parte del medesimo Consorzio, degli obblighi assunti con i dipendenti e con gli Enti Previdenziali da dimostrarsi con la presentazione del DURC.

In caso di contestazione sulla quantificazione della situazione di dare/avere fra Consorzio Stabile UNIMED e Socio la questione verrà definita dal Consiglio di Amministrazione e permanendo il disaccordo, sarà demandata ad un arbitro, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

In caso di subappalto all'atto della sottoscrizione del contratto, il/i Consorzio/i verseranno il **"costo base – subappalto"** che è stabilito forfettariamente in:

- a) **200,00 €** per gare di importo inferiore ai 2.000.000 €;
- b) **300,00 €** per gare di importo compreso tra i 2.000.000 € e i 5.000.000 €;
- c) **400,00€** per gare di importo superiore ai 5.000.000 €;

Il "costo base-subappalto" dovrà essere corrisposto al Consorzio, previa emissione di fattura, entro 5 giorni dalla comunicazione del Presidente del CdA di definitiva

individuazione dei soci per conto dei quali il Consorzio sottoscrive il contratto di subappalto.

Tutte le altre spese da sostenersi per la sottoscrizione del contratto di subappalto (eventuali progettazioni, costo polizze, sopralluoghi, costo del personale per la costituzione di task force, ecc.) saranno sostenute direttamente dal o dai Soci per i quali il Consorzio sottoscrive il contratto di subappalto. La Consortile effettuerà solo un servizio di coordinamento.

In caso di avvalimento prestato a Società esterne non consorziate (Società Avvalente) ed in caso di aggiudicazione definitiva della gara alla Società Avvalente, quest'ultima riconoscerà una fee alla Consortile pari a:

- a) 2,00 % per gare di importo inferiore ai 2.000.000 € con un importo minimo di 3.000 €;
- b) 1,50 % € per gare di importo compreso tra i 2.000.000 € e i 5.000.000 €;
- c) 1,00 % € per gare di importo superiore ai 5.000.000 €;

del valore dell'appalto e/o subappalto al lordo del ribasso d'asta offerto dall'Avvalente quale impresa ausiliaria (riconoscimento del credito).

L'impresa avvalente riconoscerà alla Consortile la fee di cui al precedente capoverso alla sottoscrizione del contratto d'appalto e/o subappalto.

TITOLO V CONTRIBUZIONI E GARANZIE

ART.21 – PREMESSA

I Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio Stabile UNIMED, per le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio della sua attività, i contributi previsti e disciplinati dal presente Regolamento.

ART.22 – SPESE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO

Il Consorzio UNIMED, pur operando sempre ed esclusivamente per conto e nell'interesse dei Soci, agirà come un autonomo soggetto economico alla stregua di una normale azienda commerciale, incassando i corrispettivi dalla Stazione Appaltante e sostenendo le spese per l'acquisizione delle opere.

Le "spese ordinarie di funzionamento" – che il Consorzio sosterrà per la sua normale gestione saranno addebitate a tutti i Soci secondo le rispettive quote di partecipazione alla Consortile. L'addebito avverrà attraverso fatturazione di ribaltamento dei costi di funzionamento.

Sono da considerarsi spese ordinarie di funzionamento, le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, in particolare, le spese di sede, quelle per l'ottenimento ed il mantenimento dell'Attestazione SOA, di promozione delle attività della Consortile, quelle per le prestazioni del Direttore Tecnico, del Coordinatore, dell'Organo Amministrativo e per il consulente o società incaricata della tenuta dei libri sociali e della contabilità fiscale.

Il CdA potrà, inoltre, decidere quali altre eventuali spese potranno essere incluse nella lista delle spese ordinarie di funzionamento. Il CdA avrà cura di predisporre un budget preventivo di tutte le spese considerate ordinarie, che dovrà essere accettato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale.

I Soci, verseranno pro quota le predette spese in rate trimestrali anticipate sulla base del preventivo predisposto dal CdA salvo i conguagli a fine esercizio o tramite tranches di finanziamento soci deliberate dall'Assemblea dei Soci. Ove ricorrano necessità eccezionali, il CdA, previo invio d'apposita documentazione, può richiedere un'integrazione ai Soci del contributo ordinario.

ART.23 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO STABILE UNIMED PER PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO, PER L'ACQUISIZIONE DEI LAVORI E PER LA CONDOTTA DELLE COMMESSE. - SPESE SPECIFICHE

Le spese riguardanti l'acquisizione dei lavori da parte della Consortile, su indicazione scritta da parte del o dei Soci interessati, sono definite "spese specifiche". La misura minima fissa delle spese specifiche sono determinate in base al precedente art. 11. La misura delle spese specifiche che eccede la minima fissa, sarà a totale e diretto carico dei Soci interessati.

Le stesse (eventuali progettazioni, costo polizze, sopralluoghi, costo del personale per la costituzione di task force, ecc.), dunque, saranno sostenute direttamente dal o dai

Soci che hanno espresso la volontà di partecipare. La Consortile effettuerà solo un servizio di coordinamento.

Tutta la documentazione prodotta dal o dai Soci (direttamente o attraverso terzi da essi incaricati) sarà utilizzata dalla Consortile ai fini della partecipazione alla gara, per tal motivo il o i Soci rilasceranno manleva scritta alla Consortile in riferimento ai costi sostenuti per la produzione della suddetta documentazione nonché sul contenuto degli stessi. Detta manleva si intenderà, comunque, rilasciata con la sottoscrizione del presente Regolamento.

ART.24 – FIDEJUSSIONI E GARANZIE

Le fidejussioni e cauzioni richieste dalla Stazione Appaltante a garanzia dell'anticipazione, ovvero alla buona esecuzione delle opere, saranno prestate dal Consorzio e contro-garantite dai Soci interessati ai lavori; l'onere relativo alle predette fidejussioni sarà a carico dei Soci, proporzionalmente alla suddivisione dell'importo dei lavori, così come risulterà dall'offerta.

Qualora il Consorzio dovesse garantire l'anticipazione contrattuale (la Stazione Appaltante risulterà "Beneficiaria"), i soci Consorziati assegnatari dei lavori, ove dovessero far richiesta della predetta anticipazione al Consorzio, dovranno garantire il Consorzio con medesima garanzia.

Ciascun Socio dovrà tenere indenne l'altro per gli oneri e spese conseguenti alla prestazione delle garanzie che esso deve garantire.

La mancata prestazione delle fidejussioni e cauzioni di cui sopra, e/o il mancato rimborso degli oneri e spese eventualmente sostenute dagli altri Soci nel termine di trenta giorni dalla formale richiesta, verrà considerato inadempimento grave che potrà comportare l'esclusione dalla Consortile nei modi e forme previsti dallo Statuto e dal Regolamento vigente.

TITOLO VI INADEMPIENZE, REVOCHE E CONTROVERSIE.

ART.25 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al Titolo III sulla conduzione dei lavori, oltre a quanto più in generale previsto dallo Statuto del Consorzio Stabile UNIMED e dal presente Regolamento, costituisce causa di revoca delle assegnazioni dei lavori.

Il Socio è in ogni caso tenuto a manlevare il Consorzio Stabile UNIMED da tutti i danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze.

ART.26 - CAUSE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, nonché dai precedenti articoli, la revoca dell'assegnazione dei lavori nei confronti del Consorziato, può essere disposta nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da Contratti d'appalto o da qualsiasi altra disposizione regolante i rapporti con la Committenza e facenti carico al Consorzio Stabile UNIMED, per lavori assegnati al/i Socio/i;
- b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al Consorzio Stabile UNIMED, per lavori assegnati al Socio, nei confronti dei coassuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali del Consorzio Stabile UNIMED (ad es. all'interno di associazioni Temporanee di Imprese, Società Consortili o Consorzi), ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente o indirettamente facenti carico del Socio, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l'esecuzione dei lavori assegnati;
- c) assoggettamento a procedure concorsuali o qualsivoglia insolvenza del Socio che rischi di arrecare danno al Consorzio Stabile UNIMED;
- d) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del Socio dal Consorzio Stabile UNIMED previsto dalla Legge e/o dallo Statuto;
- e) consensualmente tra Consorzio Stabile UNIMED e Socio.

ART.27 - INADEMPIENZE / PROCEDURE / GARANZIE

Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, il mancato e/o ritardato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni a carico dei Soci che dovesse perdurare oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della diffida scritta del CdA, costituirà inadempimento grave.

Ogni eventuale inadempienza o irregolarità, anche non contemplata dagli articoli del presente Regolamento, che venisse riscontrata in sede di controllo o che venisse constatata dalla Stazione Appaltante, dagli organi tecnici ed amministrativi del Consorzio Stabile UNIMED, sarà oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stabile UNIMED, il quale potrà adottare ogni azione cautelativa a tutela del Consorzio Stabile UNIMED stesso.

Questi potrà stabilire il periodo di tempo entro il quale il Socio dovrà provvedere a sanare le inadempienze o irregolarità riscontrate, mettendo in mora il Socio. Trascorso infruttuosamente tale periodo di tempo, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stabile UNIMED potrà revocare senz'altro avviso l'assegnazione, avocandosi la diretta gestione dei lavori o riassegnandoli ad altro Socio. Analoga determinazione sarà assunta, senza necessità di preavviso, in caso di assoggettamento del Socio a procedura concorsuale ed in ogni altro caso in cui l'inadempienza non sia ritenuta sanabile.

L'eventuale riassegnazione di cui al precedente capoverso dovrà avvenire possibilmente alle stesse condizioni e patti contrattuali. Ogni eventuale onere derivante dalla riassegnazione sarà posto a carico del Socio revocato. Il Consorzio Stabile UNIMED potrà altresì procedere all'esecuzione d'ufficio, sia direttamente, sia affidando i lavori ad altri Soci. Nei casi previsti al precedente punto capoverso gli Uffici oppure il Comitato Tecnico del Consorzio Stabile UNIMED saranno incaricati di redigere una relazione tecnico - amministrativo- finanziaria dei rapporti fra CONSORZIO STABILE UNIMED e Socio revocato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tale relazione dovrà:

- a) determinare la consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità delle opere realizzate ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della direzione lavori, verificando la contabilità ed apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;
- b) quantificare gli eventuali oneri per il ripristino delle opere non conformemente eseguite;
- c) valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l'esecuzione delle opere (penali, blocchi di revisione prezzi, ecc.);
- d) quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere;
- e) quantificare gli eventuali oneri per il completamento dei lavori;
- f) valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per consulenze tecniche, legali e amministrative, e per i collaudi delle opere realizzate;
- g) determinare, in generale, ogni possibile pendenza economica con il Socio revocato.

La delibera contenente la situazione tecnico-economico-finanziaria con la quantificazione dei costi, spese, danni per quanto prevedibilmente il Consorzio Stabile UNIMED potrà essere chiamato a rispondere, dovrà essere comunicata, in estratto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Socio revocato, il quale dovrà provvedere ai versamenti in essa eventualmente richiesti entro dieci giorni dalla ricezione, ovvero, nello stesso termine, concordare con il Consorzio Stabile UNIMED nuovi termini e modalità di pagamento.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti costituirà motivo di esclusione del Socio.

La revoca dei lavori non darà luogo ad alcun compenso per il Socio ed eventuali suoi crediti per qualsiasi titolo (es, lavori, svincoli, cauzioni, interessi, ecc.) se liquidati dai committenti al Consorzio Stabile UNIMED, saranno temporaneamente trattenuti in attesa di definizione delle partite debitorie/creditorie e, una volta effettuata detta definizione, saranno da questi acquisiti, parzialmente o totalmente, fino a compensazione degli oneri conseguenti alla revoca, e fatti salvi ulteriori provvedimenti che il CdA del Consorzio Stabile UNIMED riterrà di dover assumere. Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico del Socio revocato.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione il Socio potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione delle stesse, al collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo dello Statuto.

Nei casi di inadempimento grave, potranno essere assunti dal CdA, nei confronti dei Soci inadempienti, i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione totale o parziale di qualsiasi pagamento e/o versamento di somme dovute dalla Consortile al Socio inadempiente;

b) applicazione al Socio inadempiente di una penale di importo variabile fra € 500,00 e € 10.000,00 in funzione della gravità dell'inadempienza;

c) proposta all'Assemblea dell'esclusione del Socio inadempiente dal Consorzio UNIMED.

Tali provvedimenti saranno cumulabili ed in ogni caso sono fatti salvi i diritti e gli obblighi relativi al risarcimento dei danni.

Su ogni sanzione il CdA, delibererà a maggioranza dei membri in carica.

Ai fini dell'accettazione della proposta di esclusione avanzata dal CdA, dal computo del quorum sarà escluso il valore della quota del Socio passibile di sanzione. Detta deliberazione dell'Assemblea dei Soci potrà essere presa anche in assenza del Socio inadempiente. Il CdA determinerà anche la data di efficacia dell'eventuale cessazione del rapporto e di quelli da esso conseguenti.

Art. 28 – DANNI SUBITI DAL CONSORZIO

Fermo quanto stabilito nei precedenti articoli, ove per fatti ed atti non imputabili ai Soci, la Consortile dovesse effettuare pagamenti o subire danni, gli effetti e gli oneri conseguenti verranno sopportati da tutti i Soci in proporzione alle quote di partecipazione al Consorzio.

In tale ipotesi ciascun Socio dovrà prontamente versare le somme necessarie entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dalla Consortile, fermo restando che gli eventuali Soci inadempienti, oltre all'eventuale applicazione di sanzioni e penalità, dovranno corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto corrente alla data di scadenza del pagamento.

In caso di esclusione dalla Consortile per qualsiasi causa o nel caso di recesso, i costi conseguenti alla modifica dell'Attestazione SOA posseduta dalla Consortile, saranno posti a carico del Socio uscente.

ART.29 - CONTROVERSIE INTERNE

Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il Consorzio Stabile UNIMED e le Imprese Socie anche in dipendenza dell'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto, sarà competente a giudicare l'arbitro unico, come da art. 23 dello Statuto.

ART.30- CONTROVERSIE ESTERNE

I Soci assegnatari sono obbligati a rimborsare al Consorzio Stabile UNIMED le spese di consulenza, legali e di giudizio da esso sostenute con riferimento a controversie penali, civili ed amministrative promosse o subite in dipendenza dell'attività di assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART.31 – GESTIONE ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

Il Consiglio di Amministrazione, anche con l'ausilio di Consulenti esterni, dovrà provvedere affinché l'Attestazione di qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici, sia gestita in stretto rapporto con le attestazioni possedute dai Soci, in modo da ottimizzare i relativi costi di gestione.

Poiché le modifiche riguardanti le categorie di specializzazione di ogni singola Attestazione posseduta dai Soci si riflettono automaticamente su quella del Consorzio UNIMED con relativi costi per le conseguenti modifiche presso la SOA, è opportuno tenere costantemente sotto controllo unitario i requisiti di qualificazione di tutti i Soci. Con riguardo alle suddette considerazioni, i Soci sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione copia della documentazione utile a consentire la valutazione con tempestività dei rispettivi requisiti di qualificazione, in funzione di un'eventuale richiesta di ampliamento dell'Attestazione del Consorzio UNIMED coordinata con le modifiche delle Attestazioni di ogni singolo Socio.

Poiché l'attestazione SOA del Consorzio riflette quella dei soci, i Consorziati sono tenuti con la massima diligenza a rispettare le verifiche relative alle scadenze intermedie e quelle finali delle proprie attestazioni SOA.

Ogni ritardo da parte di un singolo Consorziato nel superamento delle verifiche intermedie e/o ri-ottenimento della SOA a scadenza quinquennale compromette la partecipazione del Consorzio alle gare d'appalto. Pertanto in caso di ritardo nel superamento delle verifiche intermedie e/o ri-ottenimento della SOA, rispetto alle date previste nei rispettivi attestati SOA delle Consorziati, ovvero ogni altra situazione legata al mantenimento e/o ottenimento della attestazione SOA della Consorziata che possa pregiudicare l'attività del Consorzio sarà oggetto di specifica determinazione dell'Organo Amministrativo che potrà prevedere:

1. La sospensione dall'attività consortile del Consorziato inadempiente;
2. La richiesta, all'Assemblea dei Soci, di estromissione del Socio inadempiente dal Consorzio.

Nel primo caso la determina di sospensione dovrà stabilire il termine entro il quale il Consorziato inadempiente dovrà rimuovere le cause che hanno determinato la sospensione. L'Organo Amministrativo della Consortile dovrà altresì deliberare l'applicazione, nei confronti del Consorziato inadempiente, di una sanzione amministrativa pari ad € 100,00/gg per ogni giorno decorrente dal decimo giorno successivo alla data di scadenza prevista nella rispettiva attestazione SOA.

Per l'espletamento della predetta attività, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicare in dettaglio con apposita comunicazione l'elenco dei documenti che i Soci saranno tenuti a fornire almeno con cadenza annuale.

I costi per il mantenimento e la gestione dell'Attestazione della Consortile saranno imputati alla Consortile.

Nel caso di modifica delle categorie e classifiche SOA per ingresso di nuovo Socio, i costi per l'aggiornamento saranno imputati a carico della Consortile che provvederà al ribaltamento sui Soci (compreso il nuovo) come costo di funzionamento.

ART. 32 – OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL BILANCIO

Alla fine dell'esercizio, in occasione della chiusura del bilancio, la Consortile provvederà – mediante documenti fiscali assoggettati ad IVA – al ri-addebito (pro-quota di partecipazione al capitale sociale) ai Soci, dei costi sostenuti dalla Consortile per loro conto. Analogamente la Consortile accrediterà agli stessi i ricavi di competenza.

Per necessità finanziarie contingenti della Consortile, le fatture di ri-addebito (o ribaltamento) potranno essere emesse anche durante il corso dell'esercizio, imputandole come acconto sulla somma finale, così come risulterà dalla chiusura del bilancio.

ART.33 – DIRITTO ALL'USO DEL MARCHIO E DELLA RAGIONE SOCIALE DEL CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL

Il marchio, la ragione sociale ed requisiti del Consorzio Stabile UNIMED sono un segno distintivo, cioè un mezzo di espressione capace di rendere riconoscibile la Consortile sul mercato. Tutti i Soci avranno il diritto all'uso del marchio, della ragione sociale e dei requisiti della stessa Consortile nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e da quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, quale unico organo deputato alla disciplina dell'uso del marchio, del nome e dei requisiti della Consortile.

I Soci che vorranno utilizzare marchio, nome e requisiti della Consortile per scopi di sviluppo, sia in Italia che all'estero, dovranno chiedere il nulla-osta al Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà negarne irragionevolmente l'autorizzazione ma potrà dettare i limiti e le condizioni sull'uso, a tutela degli altri Soci. In modo particolare, il/i Socio/i che intenderanno effettuare operazioni di sviluppo utilizzando il marchio, il nome ed i requisiti della Consortile riterranno manlevata la stessa Consortile da ogni costi relativo e responsabilità connesse, dovendosi ritenere l'attività di sviluppo a proprio beneficio.

Rimane l'obbligo, da parte dei Soci interessati ad operazioni di sviluppo, di informare preventivamente il CdA delle finalità specifiche e delle modalità con cui si intende metterle in atto, nonché di relazionare mensilmente sull'andamento delle attività. Tutti i Soci potranno utilizzare il marchio della Consortile sui propri documenti aziendali ma nei limiti e con le modalità deliberate dal CdA.

L'utilizzo del marchio, del nome e dei requisiti della Consortile non autorizzati o non in linea con quanto stabilito dal presente Regolamento costituirà inadempimento grave al Regolamento, per cui trova applicazione il precedente art. 27

ART.34 - OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del presente Regolamento, delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento è pertanto vincolante per il Consorzio Stabile UNIMED e per tutti i Soci.

ART.35 – ORGANI DEL CONSORZIO STABILE UNIMED

Gli Organi della Consortile sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) Il Vice Presidente, se nominato
- f) L'Amministratore Delegato

Copia conforme all'originale sarà depositato nei documenti della Consortile e avrà validità al pari dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.